

Con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 il Governo italiano ha dato attuazione alla delega del Parlamento relativa all'introduzione in via generalizzata della mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali. Tale importante riforma tende a ridurre in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al magistrato, offrendo alle parti uno strumento generale alternativo alla via giudiziale e rapido per risolvere le controversie. Va detto che con tale procedura non vi è una minore tutela dei diritti; infatti si è stabilito che le parti partecipino alla mediazione con l'assistenza di un legale di fiducia. Inoltre, su scala nazionale, si è potuto verificare che in presenza delle parti il tentativo di mediazione si è concluso con successo nel 60% dei casi (dato tratto dalla Relazione del Ministro della Giustizia alla Camera a fine gennaio 2012).

E' quindi evidente il vantaggio che si può trarre da tale istituto, che è stato recepito in Italia dopo le esperienze positive avute dapprima in Nord America e poi nell'Europa Occidentale.

Il contenzioso giudiziale si riduce considerevolmente, e nello stesso tempo le parti trovano spesso soddisfazione con modalità alternativa e più veloci.

La mediazione può configurarsi come obbligatoria o necessaria: lo è in materia di: a) proprietà e diritti reali in genere; b) divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia; c) locazione, comodato, affitto di aziende; d) risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; e) contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per tali materie, già dal 21 marzo 2011 vi è l'obbligo di adire un Organismo di mediazione per tentare preventivamente di risolvere la controversia con una conciliazione in tale sede, salvo poi poter adire l'Autorità Giudiziaria in caso di fallimento di tale procedura che, è bene sottolinearlo, dura al massimo 3 mesi, per legge. Inoltre, a partire dal 20 marzo 2012 la preventiva procedura di mediazione è divenuta

obbligatoria anche per le controversie condominiali. Per le altre materie riguardanti diritti disponibili si può comunque iniziare una procedura di mediazione, che risulta in tal caso facoltativa, ma può lo stesso risultare di grossa soddisfazione per molte vertenze.

La procedura inizia con la presentazione, avanti un Organismo iscritto in apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di una domanda di mediazione: a seguito di questa l'Organismo provvede a nominare un mediatore, a sua volta iscritto in un apposito registro tenuto sempre dal Ministero della Giustizia, e fissa un incontro da tenersi entro trenta giorni. La domanda ed il provvedimento vengono trasmessi alla parte o alle parti invitate in mediazione, che possono decidere se aderire o meno. In caso di mancata adesione al primo incontro verrà stilato un verbale di mancato accordo, che può servire per intraprendere poi l'eventuale contenzioso avanti la Magistratura, nel caso si tratti di materia per la quale si configura dapprima il tentativo obbligatorio di mediazione. In caso di adesione, nel primo incontro il mediatore, soggetto terzo, imparziale ed equidistante dalle parti, illustra in cosa consista la procedura di mediazione e chiede se si intenda proseguire nella stessa. Sin qui il costo è limitato ad Euro 40 oltre ad IVA per le spese di avvio della procedura. Nel caso le parti intendessero procedere, vengono allora invitate a versare le indennità di mediazione, che ogni Organismo pubblica nel proprio sito Internet, e viene fissato un ulteriore incontro in cui si svilupperà l'attività del mediatore, sempre vincolata ad assoluta segretezza e volta a far trovare alle parti (che restano i principali soggetti della vicenda) un accordo che possa risultare di piena soddisfazione per tutti, eventualmente anche su aspetti dei loro rapporti che inizialmente non erano stati presi in considerazione.

Oltre al già ricordato termine massimo di 3 mesi, va altresì evidenziato il vantaggio fiscale riconnesso al procedimento di media-conciliazione: tutti gli atti sono esenti da bollo e da ogni

tassa di qualsiasi specie, il verbale di accordo è esente da imposta di registro entro il valore di 50.000 euro e tale imposta è dovuta solo per l'eventuale parte eccedente, ed alle parti che versano le indennità per la mediazione è riconosciuto in caso di raggiunto accordo un credito d'imposta sino a 500 euro (sino a 250 in caso di insuccesso della mediazione). Tali indennità da versare per lo svolgimento della procedura di mediazione sono comunque molto contenute rispetto ai costi da sostenere per una causa.

Le statistiche sinora disponibili dicono che nei procedimenti di mediazione obbligatoria circa la metà dei casi ha visto la partecipazione delle parti chiamate, e quindi il compiersi della procedura, e che in poco meno della metà di tali procedure svoltesi si è raggiunto un accordo fra le parti. Pertanto in tali casi si sono potuti avere sia il vantaggio di una soluzione della vicenda in poco tempo (la legge fissa il termine entro 3 mesi al massimo) con reciproca soddisfazione, sia la possibilità, non solo per le aziende, ma anche per privati cittadini, di potersi scaricare nella denuncia dei redditi in tutto od in parte gli importi erogati per la procedura.